

sembra attendibile, poichè l'aumento medio verificatosi in questi ultimi non giustifica quello, ben più cospicuo, verificatosi nella natalità. Però l'aumento del numero dei figli del secondo e terzo ordine, verificatosi negli anni del conflitto, nel tredici paesi esamianti, dà luogo ad una illazione che non mi sembra del tutto infondata. Infatti il Colombo, sulla scorta di analoghe ricerche effettuate da alcuni Autori (A. Sauvy, R. T. Titmuss, ecc.) dà conferma all'ipotesi che si tratti di un fenomeno generale di ridimensionamento della famiglia, in seguito a mutati orientamenti, da parte delle popolazioni, in tema di controllo delle nascite ed, in generale, sul numero di figli, giudicato « optimum », per costituire una famiglia. Come si vede l'ipotesi poggia su un tenue fondamento scientifico, ed una volta formulata, non potrebbe essere confermata che da un sondaggio sul tipo di quelli Gallup. Altre ipotesi, introdotte successivamente dall'Autore, attendono conferma dall'esame formale del fenomeno: lo stesso aumento nella fertilità specifica, non è sufficiente elemento di giudizio per giustificare quello della fertilità reale. Si può attribuire questo aumento ad un generale rialzo del tenore di vita delle popolazioni; ma resta da spiegare il fatto che dal 1941 al 1945 l'aumento della natalità si è verificato anche in paesi che, come la Francia, hanno subito nella misura più sensibile i danni derivanti dal conflitto e dalla occupazione militare.

In ultima analisi, le molteplici conclusioni, ipotesi, illazioni brillantemente ed efficacemente illustrate dal Colombo, specialmente quelle basate sulla scorta dei risultati raggiunti dalla ricerca formale, inducono a riflettere sulla grande complessità del problema. Può darsi che il fenomeno in parola tragga le proprie origini da cause extraformali, aventi sede non già nel naturale mutamento morfologico della popolazione, ma bensì nelle concezioni primarie di vita dell'individuo, che, in seguito alla durissima esperienza politica e sociale di questo ultimo cinquantennio, può essere stato indotto ad assumere nuovi o, meglio, gli antichi atteggiamenti dell'uomo nei riguardi della procreazione. L'A. offre materia preziosa alla riflessione oltre a raggiungere importanti conclusioni.

M. VAGLIO

Milano.

DEL VECCHIO G., *La Giustizia*. Un vol. di pagg. 250. Roma, Editrice Studium, IV ed., 1951.

Cogliere il carattere filosofico della nozione del giusto, che costituisce poi la pietra angolare di ogni edificio giuridico, è il compito che si propone Giorgio Del Vecchio nel suo volume: *La giustizia*, che ha trovato favore sia in Italia, ove è uscita la IV edizione, sia all'estero ove è stato tradotto in diverse lingue.

Il Del Vecchio esamina innanzitutto il termine ed il suo significato da un punto di vista storico. Manca una determinazione specifica della giustizia, sia nel mondo orientale (particolarmente) ebraico-cristiano, sia anche nelle prime manifestazioni del mondo greco (pag. 5-6), non essendovi elaborazioni concettuali, il cui primo grado è rappresentato, probabilmente dal formarsi del concetto di « dikaiosúne ». Dopo aver preso in esame la concezione della giustizia in Platone, Aristotele di cui illustra la teoria relativa della giustizia particolare, nella patristica, scolastica e nel sistema del Leibniz, l'illustre Autore entra direttamente nel nocciolo della questione teoretica, affrontando il problema della giustizia come atteggiamento necessario e fondamentale della coscienza: ne consegue l'illustrazione dell'idea dell'alterità (considerazione dell'altro come soggetto) e degli elementi logici della giustizia (bilateralità, parità, reciprocità, contraccambio, remunerazione) della giustizia civile e penale, della nozione formale ed assoluta della giustizia. Quest'ultima, pur nella sua necessaria generalità ed astrattezza, rappresenta un determinato contenuto ideale della giustizia, che, a differenza della nozione formale, adiafora e neutra nei confronti del contenuto, permette di valutare comparativamente i diversi gradi della esperienza possibile (pag. 120).

Il Del Vecchio, continuando la sua indagine, non esita ad asserire che la giustizia positiva o legale o diritto positivo, rappresenta in certa maniera il precipitato storico dell'idea di giustizia, ma questo non vuol dire che l'idea di giustizia si esaurisca nel fatto storico e positivo (pag. 159). Il Del Vecchio cioè fa rilevare che da un lato non si deve confondere giusto con stabilito, ma dall'altro è da tenersi presente che « *il rispetto della le-*

*galità* appare, ancora entro certi limiti, come una delle esigenze della giustizia » (pag. 160). Giunge quindi alla conclusione che, pur non escludendo in casi ben precisi e determinanti il cosiddetto « appello al Cielo », come riaffermazione del diritto naturale, occorre valorizzare e portare ad un adeguato sviluppo i germi e nuclei fondamentali della giustizia, immanenti nell'ordinamento positivo.

L'illustre Autore conclude affermando che dire giustizia è dire subordinazione ad una gerarchia di valori ed additando i compiti di chi ha a cuore la loro difesa e realizzazione: « attraverso la legalità di oggi spetta a noi preparar quella di domani attuando con « un perpetuo lavoro » quell'idea di giustizia che, immanente e sempre rinascente nel nostro spirito, si ritrova in tutte le leggi, ma non si esaurisce in nessuna » (pag. 181).

Il Del Vecchio ha incluso nel volume una appendice comprendente due Saggi: « Sul fondamento della giustizia penale » e « Postilla sul risarcimento del danno in relazione alla pena ». Nel primo viene messa in rilievo la giustificazione intrinseca della pena consistente nella sua funzione riparatrice e reintegratrice del diritto leso. Nel secondo Saggio, che vuol essere completamento del primo, il Del Vecchio espone idee veramente interessanti per una riforma dei sistemi penali, che dovrebbero essere oggetto di una seria attenzione ed indagine. Queste idee sono da considerarsi in funzione di un principio realmente fondamentale, sul quale il nostro insiste: la giustizia « solo in armonia con l'etica in generale può realmente vivere di una piena e concreta vita » (pagina 200). Chi vuole cioè comprendere i complessi e ricchi problemi della vita sociale deve tener presente sia la distinzione che l'unità.

Queste esigenze che riscontriamo nella filosofia giuridica delvecchiana sono vivissime in questa opera, anche se, dal punto di vista della sistematica, sussista la difficoltà dei rapporti tra concetto filosofico e idea del diritto, di cui ci siamo occupati in un apposito studio. Il volume: « *La giustizia* » che unisce, agli altri pregi, quello lodevolissimo di fornire una ricchissima e ragionata bibliografia, sempre aggiornata, costituente un'autentica miniera per gli studiosi della materia, è un

chiaro indice del nobile sforzo di vedere da essa permeata la società.

P. L. ZAMPETTI

Milano, Università Cattolica.

HANMAN B., *Physical Capacities and Job Placement*. Un vol. di pag. 167, Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1951.

Esistono soggetti adatti per qualunque specie di attività? E' possibile delimitare una categoria di persone inabili ad ogni tipo di lavoro? Sono sulla buona strada coloro che organizzano i servizi di collocamento distinguendo soggetti abili e soggetti inabili?

A queste e a molte altre domande ad esse connesse risponde con linguaggio limpido, fluido e immaginoso M. Hanman, un esperto in materia di psicologia del lavoro che, dopo aver con successo esplicita un'intensa opera di ricerche negli Stati Uniti, ha preso ad estendere il suo campo di studio e d'esperienze negli altri continenti.

La conclusione centrale del volume, che anche tipograficamente si presenta curata in modo veramente ammirevole, è che, contrariamente a quanto generalmente si ritiene, non esiste una netta separazione fra persone adatte e persone inadatte al lavoro. Probabilmente non più dell'1 % delle persone sarebbe adatto a tutti i tipi di lavoro. Laddove, coloro che presentano difetti fisici, hanno abilità particolari non inferiori a quelle dei fisicamente adatti. In altre parole: il linguaggio della medicina, che distingue appunto i soggetti che presentano difetti fisici da coloro che ne sono immuni, non è privo di significato preciso se applicato al collocamento della mano d'opera. Qui i soggetti si trovano sullo stesso piano, perchè il criterio decisivo non è la presenza o la assenza di difetti fisici ma il possesso o meno di abilità particolari che non si trovano distribuite alla stregua dei difetti fisici. La necessità di abbandonare la vecchia concezione è rafforzata se poi si considera che ciò che in definitiva decide del collocamento del soggetto è la personalità intera d'esso.

Dal punto di vista economico e sociologico — che è precisamente quello che